

Sentenza n. 7195/2021 del 25.06.2021 DEPOSITATA IL

Visto al P.G. con S.I.C.P

il _____

Estratto Esecutivo a: Procura Repubblica

Corpi Reato

Mod. 1

Prefettura

Ufficio recupero crediti

Estratto a:

Mod. 21 P.M. con Re.Ge.

Questura

Carcere

N. _____ Reg. Gen Trib.

N. _____ R.g.n.r.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
VI SEZIONE PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. Mario Morra,
all'esito dell'udienza del 25/06/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____ dom. eletto c/o difensore di fiducia Avv.
_____ (dich. e nomina nel corso dell'interrogatorio del
13.10.2020)

libero-presente

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un profitto, in specie al
fine di avere la disponibilità, per l'assunzione, di cose di cui è vietato l'acquisto senza
prescrizione medica, consapevole dell'illecita provenienza delle medesime, acquistava
o comunque riceveva le seguenti sostanze, rinvenute nella sua abitazione:

- n.2 confezioni contenenti un totale di 11 fiale di "Test-Prop 100 (principio attivo Testosterone Propionate)
- n.1 confezione contenente un totale di 10 compresse di "Oxandrolone" (principio attivo Oxandrolone)
- n.2 fiale di "-Pharmatest P 100" (principio attivo Testosterone Enanthate)

- n.2 fiale di "Pharmatren A 100" (principio attivo Acetato di Trenbolone) in specie trattasi di sostanze farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo e prodotto del reato di cui all'art. 586 bis c.7 c.p., Accertato in Bareggio, 13 dicembre 2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il P.M. e la Difesa: assoluzione ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione diretta, l'odierno imputato veniva rinviato dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui in epigrafe.

Alla prima udienza del 25.6.2021, prima ancora della dichiarazione di apertura del dibattimento, la difesa, con l'accordo del P.M., depositava il verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, una serie di stampe dei siti web utilizzati dall'imputato per l'acquisto dei prodotti in contestazione ed una memoria difensiva con la quale contestava la sussistenza del reato.

Sia il P.M. che la difesa chiedevano quindi emettersi sentenza di assoluzione per assenza dell'elemento psicologico del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Le parti hanno chiesto emettersi sentenza di assoluzione sul presupposto che l'imputato avesse acquistato i prodotti in oggetto perché convinto si trattasse di integratori alimentari di libera vendita e non sostanze "dopanti".

Tale tesi, in effetti, è stata prospettata dall'imputato già nel corso dell'interrogatorio reso a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, allorquando il ████████ ha rappresentato di aver acquistato i prodotti utilizzando i propri reali dati anagrafici, la propria carta di credito, di essersi fatto spedire la merce presso la propria abitazione e di aver subito consegnato la parte non consumata della sostanza alla p.g. in occasione della perquisizione eseguita nei suoi confronti, proprio perché convinto di aver acquistato semplici integratori alimentari.

Le circostanze indicate dall'imputato, unitamente all'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale si evince che prodotti analoghi a quelli in sequestro vengono effettivamente reclamizzati come prodotti "naturali" o meri integratori alimentari su una pluralità di siti internet facilmente consultabili da chiunque, rende certamente verosimile la ricostruzione difensiva, secondo la quale l'imputato, non sarebbe incorso in un mero errore sulla portata del precetto penale, immaginando cioè che le sostanze anabolizzanti acquistate non fossero illecite, ma sarebbe incorso in un

errore sul fatto, essendo stato egli convinto di acquistare sostanze naturali o comunque non caratterizzate da quelle specifiche proprietà illecite prese in considerazione dal legislatore.

2. Ancor più a monte, tuttavia, occorre chiedersi se la condotta addebitata all'imputato integri effettivamente il reato di ricettazione, quale conseguenza della ricezione di beni provenienti dal reato di cui all'articolo 586 bis co. 7 cod. pen., così come indicato nel capo di imputazione, e ciò sotto due distinti profili:

a) la configurabilità del reato presupposto di cui all'articolo 586 bis co. 7 cod. pen. nel caso di commercializzazione di prodotti "anabolizzanti", non finalizzata tuttavia all'alterazione di prestazioni agonistiche o all'occultamento dell'assunzione;

b) la sussistenza del reato di ricettazione in capo a colui che, per esclusive finalità di assunzione personale, acquisti o riceva sostanze di tale tipo.

In relazione ad entrambi i quesiti, come noto, la giurisprudenza di legittimità ha già fornito risposta affermativa, conclusione che tuttavia potrebbe essere rivalutata alla luce della modifica normativa intervenuta in occasione dell'introduzione dell'articolo 586 bis cod. pen. e di ulteriori considerazioni non sufficientemente valorizzate.

3. Iniziando dal primo profilo, deve osservarsi che l'articolo 586 bis cod. pen. è stato introdotto dall'art. 2 del d. l.gs. 21/2018, in forza del quale è stata trasposta nel codice penale la fattispecie sanzionatoria originariamente contemplata dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000, con la quale veniva data attuazione alla "*Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522*".

Il testo dell'articolo 9 così recitava:

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.*

2. *La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.*

3. *La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:*

a) *se dal fatto deriva un danno per la salute;*

- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Con particolare riferimento alla fattispecie di cui al comma 7 dell'indicata disposizione, deve evidenziarsi l'assenza di qualsiasi particolare connotazione dell'attività di "commercio", sanzionata semplicemente perché avente ad oggetto le sostanze "vietate" ed al di fuori dei canali di vendita autorizzati elencati dal legislatore.

Sebbene la legge n. 376 del 2000 (come pure la convenzione internazionale di cui costituiva attuazione) fosse specificamente diretta a disciplinare l'attività sportiva, a tutelare la "regolarità delle gare" e a salvaguardare "l'integrità psicofisica degli atleti" (come si legge nell'articolo 1 della legge) e non a proteggere la salute della generalità dei consociati, la giurisprudenza di legittimità, confortata dal dato testuale, in modo condivisibile sottolineava che "per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (c.d. anabolizzanti), previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 17322 del 20/02/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224956 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 43328 del 15/11/2011 Ud. (dep. 24/11/2011) Rv. 251377 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2640 del 10/11/2016 Ud. (dep. 19/01/2017) Rv. 269315 – 01.

In motivazione si evidenziava in particolare l'assenza, nel testo della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 9 della legge 376/2000, di qualsiasi elemento teso a circoscrivere la portata della condotta di commercializzazione, diversamente dalle ulteriori attività illecite previste nei commi 1 e 2.

Appare opportuno riportare, al riguardo, un passaggio della motivazione di una delle ultime pronunce occupatesi del tema prima della modifica di cui si dirà, sentenza n. 2640 del 10.11.2016:

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare sia l'autonomia dell'ipotesi di reato di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, sia la sua natura di reato di pericolo che non necessita di dolo specifico, come emerge dallo stesso dettato del comma, che non fa menzione di un fine di alterazione dei risultati agonistici, limitandosi a sanzionare il commercio di determinate sostanze "attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente". In particolare nelle sentenze n. 17322 del 2003 Rv. 224957 e n. 46246 del 2013 Rv. 257857, condivise da questo Collegio, è stato osservato: "Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, la formula della norma non determina dubbi sul fatto che non sia richiesto, a differenza delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, il dolo specifico. Non è operazione ermeneutica corretta e conforme al principio di legalità, la individuazione degli elementi costitutivi di una fattispecie penale mediante il ricorso alla ratio della legge prescindendo dal suo testo. Dal significato o delle parole usate e dalla connessione di esse risulta che la norma non richiede per la configurazione del delitto di commercio di tali sostanze il dolo specifico che è, invece, richiesto per i delitti previsti nei commi 1 e 2 dello stesso art. 9.

L'argomento utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità per sostenere che la condotta di commercializzazione di sostanze "dopanti", prevista dall'art. 9 comma 7 l. 376/2000, non richiedesse affatto un dolo specifico (costituito dalla volontà di alterare risultati sportivi) era dunque costituito proprio dall'assenza di qualsiasi riferimento a tale finalità nel testo della norma e ciò diversamente dalle fattispecie previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9, pacificamente ritenute caratterizzate dal dolo specifico (cfr. ad esempio Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30889 del 04/04/2018 Ud., dep. 09/07/2018, Rv. 273591: *Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche*").

Orbene, proprio alla luce di tali precedenti e tenuto altresì conto di quale fosse l'esatto campo di azione della legge n. 376/2000 (e della convenzione contro il "doping"), non appare affatto casuale la circostanza che il legislatore del 2018, nell'introdurre l'articolo 586 bis all'interno del codice penale, abbia modificato il testo del comma 7, che oggi contempla, anche per l'attività di commercializzazione, una specifica finalità:

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni

psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

Non vi è dubbio che l'aggiunta normativa possa dar luogo a difficoltà di carattere interpretativo e presenti un tratto di singolarità nella parte in cui limita la rilevanza penale della condotta di commercializzazione alla presenza di un elemento psicologico (il fine di alterare le prestazioni agonistiche o modificare i risultati dei controlli) che dovrebbe essere proprio più di chi riceve la sostanza che di colui che la commercializza, generalmente mosso solo da un fine di lucro e indifferente rispetto all'utilizzo successivo della sostanza.

Nondimeno, tale dolo specifico, come riconosciuto anche dalle sentenze sopra riportate, era già richiesto per le condotte di "chi procura ad altri", "somministra" o "favorisce l'utilizzo" (di cui al comma 1 del vecchio art. 9 l. 376/2000, oggi 386 bis c.p.), strutturalmente non dissimili da quella di chi commercializza; dolo specifico che ha una precisa funzione di delimitazione della condotta penalmente rilevante al settore dell'attività sportiva agonistica e non a quella generale della salute pubblica.

I riferimenti, contenuti della stessa rubrica dell'art. 586 bis cod. pen. e nelle fattispecie penali previste dai commi 1, 2 e 7, agli "atleti", alle "prestazioni agonistiche", alla "modificazione dei risultati dei controlli", rendono oggi difficilmente contestabile il fatto che il legislatore abbia voluto disciplinare il commercio e l'assunzione di tali sostanze nell'ambito sportivo agonistico e non in generale, in modo tra l'altro coerente con quello che era lo specifico oggetto della convenzione internazionale ratificata.

L'articolo 1 della Convenzione di Strasburgo del 1989, richiamata dalla legge n. 376/2000, chiarisce infatti che lo "scopo della convenzione" è quello di "ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport" ed il successivo articolo 2 definisce sportivi "le persone che partecipano abitualmente ad attività sportive".

Nel caso in esame, è assolutamente assodato che il Colonna non fosse (e non sia) uno sportivo professionista, non partecipasse ad alcuna competizione agonistica, non fosse soggetto ad alcun "controllo" teso a verificare l'eventuale assunzione di sostanze vietate, il che è di ostacolo alla configurazione del reato presupposto come indicato nel capo di imputazione e, dunque, alla sussistenza del fatto contestato.

4. Sempre in relazione all'articolo 586 bis cod. pen., deve per di più osservarsi che il reato di commercializzazione di sostanze "dopanti", attualmente previsto dall'art. 586 bis co. 7, non è comunque integrato da qualsiasi semplice attività di "cessione" della

sostanza, richiedendosi, come pacificamente ritenuto anche dalla Suprema Corte, un'attività connotata dai caratteri della "continuità" e posta in essere con l'ausilio di una struttura organizzativa per quanto rudimentale:

Cass., Sez. 6, Sentenza n. 17322 del 20/02/2003 Cc. (dep. 11/04/2003) Rv. 224957 - 01

Nel delitto previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", la condotta di commercio clandestino, avente ad oggetto le sostanze c.d. anabolizzanti, deve avere i caratteri di un'attività continuativa, supportata da una elementare struttura organizzativa. Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 46246 del 23/10/2013 Cc. (dep. 19/11/2013) Rv. 257857; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269935.

Nel caso in esame, dagli atti acquisiti ed in particolare dal verbale di sequestro del 16.10.2018 della Dogana, emerge il controllo della sola spedizione indirizzata all'imputato da parte di un mittente non meglio identificato di Singapore, senza che su quest'ultimo sia stato effettuato alcun accertamento al fine di stabilire se lo stesso fosse effettivamente dedito ad un'attività di commercializzazione minimamente organizzata.

5. Anche sotto altro profilo, la sussistenza del reato di ricettazione contestato al [REDACTED] suscita delle perplessità.

La contestazione, come osservato, è quella di aver acquistato sostanze illecite, prodotto del reato di commercializzazione previsto dall'art. 586 bis co. 7 cod. pen.

La configurabilità del reato di ricettazione in capo "all'acquirente finale" delle sostanze vietate dalla legge 376/2000 è stata oggetto di meditazione da parte della giurisprudenza di legittimità.

Dopo un iniziale orientamento negativo, fondato sulla non configurabilità, in casi del genere, della nozione di profitto (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 843 del 19/12/2012 Ud., dep. 09/01/2013, Rv. 254188: *"Il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall'art. 648 cod. pen. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica*), la Suprema Corte ha finito con l'ammettere la configurabilità del reato di ricettazione a carico di chi acquisti sostanze anabolizzanti, trattandosi comunque di beni che, al di là dello scopo ulteriore perseguito dal soggetto agente (eventualmente di assunzione esclusivamente personale per ragioni puramente estetiche), determinano un effettivo incremento della sua sfera patrimoniale.

In questo senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15680 del 22/03/2016 Ud., dep. 14/04/2016, Rv. 266516: *"Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie in tema di acquisto di farmaci*

anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare)".

Si tratta di una conclusione di per sé difficilmente contestabile, anche considerando il fatto che le sostanze "dopanti" non sono affatto prive di una connotazione patrimoniale intrinseca (tanto da essere commercializzate) e che ai fini della sussistenza del reato di ricettazione, non è certo richiesto che chi riceva un bene di provenienza delittuosa abbia come scopo ulteriore quello di cederlo a terzi, ricavandone quindi un lucro economico, e non anche, ad esempio, trattenerlo per sé. Darebbe luogo poi ad eccessive incertezze far dipendere la sussistenza del reato da una valutazione esterna sull'utilità o sulla dannosità di un determinato bene per chi lo riceve.

Posto ciò, deve rilevarsi che la citata sentenza n. 843 del 19/12/2012 era verosimilmente mossa dalla apprezzabile e del tutto condivisibile esigenza di arginare la sconfinata portata applicativa assunta nei decenni dal reato di cui all'art. 648 cod. pen., giunto a sanzionare condotte, come quella di chi riceve anabolizzanti per farne uso personale, che non hanno alcuna attinenza rispetto al tradizionale campo di riferimento della ricettazione, da secoli riconosciuta dalla nostra legislazione quale reato contro il "patrimonio".

In diversi codici preunitari, in effetti, la ricettazione era sanzionata solo nel caso in cui vi fosse stata la ricezione di beni provenienti espressamente da specifici reati, quali il furto, la rapina, l'estorsione e la pirateria. Con il codice Zanardelli del 1889 vennero eliminati i riferimenti a specifici reati presupposti, soprattutto al fine di ricomprendere le condotte aventi ad oggetto beni provenienti da reati contro la Pubblica amministrazione ed in particolare dal peculato, reati comunque afferenti alla sfera patrimoniale, sebbene dello Stato.

Il codice Rocco del 1930 mantenne questa impostazione, sebbene anche nella Relazione del Presidente della commissione ministeriale per il progetto del codice penale si ribadisce che *"la norma (di cui all'art. 648 c.p.) è compresa tra le guarentigie dei diritti patrimoniali, perché il prodotto ricettabile è sempre conseguenza dei delitti che direttamente o indirettamente sono dannosi o pericolosi per la proprietà e perché l'agente è mosso dal fine di profitto."*

Si dava quindi per assodato che i reati presupposti, sebbene non specificamente indicati, fossero comunque caratterizzati dalla lesività di interessi di carattere patrimoniale e non dettati per la tutela di beni totalmente differenti, come quello della regolarità delle competizioni sportive o in ipotesi della salute pubblica, che potrebbe condurre ad esempio a configurare il reato di ricettazione a carico dell'acquirente di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale (il quale pure certamente riceve beni provenienti dal delitto di produzione e traffico di stupefacenti) o a carico di chi,

per ragioni disparate, acquisti consapevolmente sostanze alimentari pericolose alla salute pubblica.

6. Le conseguenze inaccettabili derivanti dalla abnorme dilatazione del campo di applicazione del reato di ricettazione meritano tuttavia di essere valutate, non solo in chiave storico-ricostruttiva, ma alla luce di alcuni principi fondanti il nostro sistema penale ed in particolare il principio di legalità (art. 25 Cost.), con i suoi corollari di "riserva di legge", "tassatività e determinatezza" della fattispecie penale e "frammentarietà" del diritto penale.

Occorre chiedersi se la punibilità della condotta di chi acquisti sostanze anabolizzanti per farne uso esclusivamente personale ed al di fuori di qualsiasi contesto di attività sportiva agonistica sia stata mai anche indirettamente contemplata dal legislatore, nonostante lo stesso sia intervenuto sulla materia *de qua* attraverso una legge speciale, diretta a regolamentare l'intero settore di riferimento e ad introdurre delle figure di reato in relazione a specifiche condotte tra le quali quella in esame non figura minimamente.

E' necessario poi interrogarsi su quali sarebbero gli effetti dell'applicazione, per talune condotte, della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., rispetto alle ulteriori attività previste dall'art. 9 della legge n. 376/2000 (oggi art. 586 bis c.p.) o a condotte contemplate in altri settori dell'ordinamento, al fine di valutare se l'interpretazione offerta sia compatibile con quei canoni di ragionevolezza pacificamente riconducibili all'art. 3 della Cost.

Partendo dal primo tema introdotto, può rilevarsi che l'articolo 9 comma 7 della legge n. 376/2000 (oggi 586 bis c.p.) disciplina e sanziona solo determinate condotte (procurare ad altri, somministrare, favorire l'utilizzo, assumere e commercializzare sostanze dopanti), richiedendo per di più che le stesse siano realizzate al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali sostanze.

Per quanto concerne in particolare la condotta di assunzione delle sostanze dopanti (la quale necessariamente presuppone una precedente "ricezione" della sostanza), il testo normativo è assolutamente univoco nel sanzionare tale condotta solo ove la stessa venga posta in essere da un atleta professionista, che agisca al fine di alterare prestazioni agonistiche o sottrarsi ai relativi controlli.

Nessun riferimento vi è invece all'acquisto, alla ricezione o all'assunzione di sostanze dopanti da parte di un soggetto che non svolga un'attività sportiva e non sia tenuto a sottoporsi ad alcun controllo sull'uso di anabolizzanti, il che, si ripete, appare perfettamente coerente rispetto allo scopo della legge e delle convenzioni internazionali che ne sono alla base, relative alla disciplina dell'attività sportiva e, per

riflesso, alla salute e all'incolumità degli "sportivi", ma non della generalità dei consociati, il cui diritto di assumere sostanze nocive per la propria salute, in questo come in tanti altri settori, non sembra essere stato ancora conculcato dal legislatore.

L'elencazione specifica delle condotte vietate e la descrizione dei loro precisi connotati è appunto estrinsecazione di quel principio di "frammentarietà" della tutela penale che caratterizza da sempre gli ordinamenti sanzionatori, i quali, tra le possibili condotte umane ipotizzabili in determinati campi, ne selezionano solo alcune, ritenendole potenzialmente più riprovevoli o lesive di interessi protetti.

La selezione legislativa delle condotte effettivamente meritevoli di una sanzione penale non può essere vanificata (almeno non sempre) dall'applicazione di norme dal contenuto più generale che garantirebbero un rispetto solo formale e apparente del principio di legalità.

Considerazioni non dissimili sono state del resto espresse dalla dottrina più autorevole, già dalla metà del secolo scorso, in relazione alla categoria dei c.d. *reati necessariamente plurisoggettivi impropri* (reati cioè caratterizzati, sul piano strutturale, dalle necessaria cooperazione di più soggetti, alcuni soli dei quali sottoposti a sanzione penale), rispetto ai quali si è osservato che non sarebbe rispettoso del principio di legalità sostanziale assoggettare a sanzione penale, attraverso il ricorso alle norme generali sul concorso di persone nel reato di cui agli articoli 110 e ss. c.p., anche il concorrente necessario non punito direttamente dalla fattispecie specifica, giacché la mancata previsione espressa di una pena nei suoi confronti costituisce un indice evidente del fatto che il legislatore non ha inteso punire la sua condotta.

Appare francamente innegabile che il legislatore del 2000, con l'introduzione delle fattispecie di reato relative alla somministrazione o all'assunzione di sostanze dopanti, non abbia mai inteso contemplare come reato la ricezione di tali sostanze per uso esclusivamente personale da parte di un soggetto che non pratica sport o di uno sportivo non agonista; esattamente come il testo unico in materia di stupefacenti non ha mai contemplato l'incriminazione dell'acquirente finale di tali sostanze, né a titolo di concorso ex articoli 110 c.p. e 73 d.p.r. n. 309/1990, né attraverso l'applicazione della norma più generale di cui all'articolo 648 cod. pen., alla quale infatti nessuno ha mai pensato di fare ricorso.

Sotto tale profilo, non sarebbe persuasiva l'obiezione secondo cui, in relazione all'acquisto per uso personale di sostanze stupefacenti, esiste una norma (quella di cui all'art. 75 d.p.r. n. 309/1990) che assoggetta a sanzione amministrativa quella condotta e che prevale sull'art. 648 c.p. perché speciale, giacché in realtà la mancata previsione di analogo illecito amministrativo in relazione all'assunzione di sostanze anabolizzanti per uso personale è chiaramente determinata dal fatto che il legislatore abbia considerato tale condotta meno allarmante (soprattutto per la collettività, oltre che per

il singolo) dell'acquisto e dell'assunzione di sostanze stupefacenti e dunque non meritevole neanche di una sanzione amministrativa e non per assoggettare la prima alla draconiana pena prevista dal reato di ricettazione.

Si stenta a credere, in altri termini, che se il legislatore in futuro decidesse di non assoggettare più a sanzione amministrativa il consumo di sostanze stupefacenti, in relazione a tali condotte vi sarebbe l'automatica riespansione del reato di ricettazione, nonostante l'esistenza di una legislazione speciale che assoggetta a sanzione penale una serie di condotte e non quella di acquisto di stupefacenti per uso personale e nonostante la palese estraneità al reato di ricettazione di qualsiasi profilo di tutela attinente la salute collettiva.

7. L'applicazione del reato di ricettazione all'assuntore non sportivo di anabolizzanti, infine, determinerebbe la configurazione di un sistema oggettivamente incoerente, di legittimità costituzionale più che dubbia.

E' infatti del tutto irragionevole ipotizzare che l'acquisto o la ricezione di sostanze dopanti da parte di un soggetto che non svolge alcuna attività sportiva e non diretta all'alterazione di alcuna competizione possa essere sanzionato con una pena (da 2 a 8 anni di reclusione ex art. 648 c.p.) di gran lunga superiore a quella (da 3 mesi a 3 anni di reclusione) prevista a carico dello sportivo professionista che assuma tali sostanze per alterare una gara, a carico di chi, al medesimo fine, procuri o somministri al primo le sostanze dopanti o ancora a carico di chi faccia commercio professionale di tali sostanze (da 2 a 6 anni di reclusione).

Rispetto a tale constatazione non varrebbe obiettare che i reati previsti dall'art. 586 bis c.p. possono in alcuni casi concorrere con quello di ricettazione, perché trattasi di una mera eventualità (per di più tutt'altro che pacifica nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata) che non fa venire meno la profonda incongruenza segnalata.

Non solo, riprendendo nuovamente il parallelismo con l'acquisto di sostanze stupefacenti, sarebbe del tutto illogico sottoporre il consumatore di sostanze dopanti non agonista ad una pena fino ad 8 anni di reclusione, semplicemente perché il legislatore ha ommesso di prevedere a suo carico una sanzione amministrativa del tipo di quelle previste per chi assume sostanze potenzialmente ben più dannose per la salute e che alimentano fenomeno criminali incomparabilmente più estesi ed allarmanti.

L'applicazione del reato di cui all'articolo 648 c.p. in relazione alle condotte in esame sarebbe allora la conseguenza di un intervento legislativo non sufficientemente meditato o di un vuoto normativo, ma i principi di riserva di legge, tassatività e frammentarietà del diritto penale non consentono di ricondurre a simili evenienze la

creazione di una fattispecie penale, con la conseguente compressione del supremo bene della libertà personale.

La mancata previsione, da parte di una legge specificamente intervenuta sulla materia, delle condotte di acquisto e assunzione di sostanze dopanti per uso personale, da parte di soggetti diversi dagli sportivi agonisti, è chiaramente indicativa della irrilevanza penale implicitamente attribuita a tali condotte dal legislatore, non eludibile attraverso l'applicazione di figure criminose generali, che nulla hanno a che fare con la tutela della salute pubblica o individuale, perché ciò determinerebbe una violazione sostanziale del principio di legalità.

8. La non applicazione, in relazione alle condotte in esame, del reato di cui all'art. 648 cod. pen., discende per di più dall'esatta individuazione del bene giuridico sotteso a tale fattispecie delittuosa; operazione da ritenersi ineludibile al fine di circoscrivere l'esatta portata di una fattispecie criminosa, come posto in evidenza da decenni da diffusa e autorevolissima dottrina.

La fattispecie di cui all'art. 648 c.p., come noto, è collocata nel titolo relativo ai reati contro il patrimonio.

L'individuazione del bene giuridico sotteso a tale disposizione è tutt'altro che pacifica in dottrina, essendo state avanzate diverse teorie, le quali presentano comunque come dato costante quello di ritenere che il reato miri a tutelare, se non esclusivamente, quanto meno principalmente, un interesse di carattere patrimoniale.

Anche chi sostiene che il reato di ricettazione, oltre a ledere il patrimonio, abbia anche una funzione preventiva, di dissuasione rispetto alla consumazione di ulteriori reati (nel senso che essendo sanzionato l'acquisto o la ricezione di beni di provenienza illecita se ne rende meno appetibile la consumazione), riconosce che questi ultimi sono comunque reati che offendono il patrimonio.

La natura di reato contro il patrimonio (o soprattutto contro il patrimonio) della ricettazione, a ben riflettere, non discende tanto dal contenuto della condotta materiale né dal fine di profitto richiesto (la cui nozione può essere effettivamente molto ampia) ma dal rapporto di accessorietà che lo lega al reato presupposto, il quale, se certo non deve essere necessariamente uno dei delitti previsti dal titolo XIII del codice penale, nondimeno deve potersi ritenersi connotato da una dimensione latamente "patrimoniale", al fine di non svilire del tutto la natura e la collocazione del reato di ricettazione.

L'art. 648 c.p., in altri termini, nonostante il testuale riferimento a denaro o cose provenienti da *qualsiasi* delitto, non assolve ad una funzione di tutela dell'ordine pubblico generale, giacché non mira a prevenire la commissione di qualunque reato avente ad oggetto una res trasferibile, ma, come si desume dal suo storico campo di

applicazione e dalla sua collocazione sistematica, mira in particolare a sanzionare condotte aventi ad oggetto beni materiali provenienti da delitti caratterizzati comunque da una lesione di interessi patrimonialmente valutabili, di natura pubblica o privata, rispetto ai quali viene apprestata una tutela che si estende alle condotte successive rispetto alla realizzazione del reato presupposto.

In tale ottica, non può farsi ricorso al reato di ricettazione per sanzionare condotte non espressamente previste come reato dal legislatore e solo formalmente sussumibili nella generica disposizione di cui all'art. 648 cod. pen., ma in realtà in alcun modo riconducibili alla lesione di interessi patrimonialmente valutabili che costituiscono l'oggetto giuridico della fattispecie indicata.

Nel caso in esame, come detto, il reato presupposto lede unicamente la regolarità delle prestazioni e competizioni agonistiche, interesse che esorbita dal campo di applicazione della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen.

9. La sostanza in sequestro, mai reclamata dall'imputato e dal suo difensore neanche in sede di discussione, di commercializzazione comunque non consentita, deve essere confiscata e distrutta.

P.Q.M.

Letto l'art. 129 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Dispone la confisca e la distruzione della sostanza in sequestro.

Milano, 25 giugno 2021

Il Giudice

